



COMUNE DI GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello;

RENDE NOTO

che, tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della medesima legge, sono invitati a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Aver assolto l'obbligo scolastico;

Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola secondaria di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio.
- c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Le domande, compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale del Comune o scaricabili dal sito WEB istituzionale dell'Ente, dovranno pervenire, corredate di fotocopia di un documento di riconoscimento, entro e non oltre il **31 luglio p.v.**, per posta raccomandata a.r. ovvero mediante consegna diretta all'ufficio elettorale dell'Ente o per posta certificata all'indirizzo anagrafe@pec.comune.gioi.sa.it

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Gioi, li 01 giugno 2023



IL SINDACO
DOTT.SSA MARIA TERESA SCARPA